

COMM. TRIB. PROVINCIALE MILANO - 33/43/2012

OGGETTO DELLA DOMANDA - SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso ha per oggetto cartella di pagamento relativa ad Ires, emessa dall'Ag. Entr. birez. Prov. di Milano 1 per l'anno d'imposta 2007.

In particolare la cartella impugnata è relativa a partita di ruolo derivante dal controllo della dichiarazione Mod. Unico 2008, effettuato ai sensi dell'art. 36 bis, DPR 600/73, le iscrizioni riguardano:

- imposta, per complessivi € 516.457,00, per il recupero di crediti d'imposta non spettanti utilizzati in compensazione;
- sanzioni relative per € 154.937,10.

La ricorrente, come sopra rappresentata e difesa, deduce l'illegittimità della cartella per i motivi dettagliatamente descritti nell'atto d'impugnazione e così di seguito riassunti:

- non esiste alcuna norma che preveda modalità specifiche per la cessione o utilizzo del credito da consolidato da parte della consolidante,'
- l'utilizzo del credito Ires è stato riportato nella dichiarazione consolidata e pertanto il credito residuo dell'anno precedente (2006) è stato esposto al netto dell'importo utilizzato,
- Il credito Ires di € 516.457,00 non è stato utilizzato in alcuna dichiarazione individuale o di gruppo.

Concludeva con la richiesta di sgravio della cartella e vittoria delle spese di lite.

In data 19/7/2011, si è costituito l'Ufficio, il quale ha ribadito la legittimità e fondatezza delle pretese, ha concluso con la richiesta di rigetto del ricorso con vittoria delle spese di lite.

La Commissione, esaminata la documentazione in atti, con particolare riferimento alla dichiarazione Unico 2008, ritiene fondato il credito dedotto dalla ricorrente in parziale compensazione del credito complessivo Ires di € 18.007.684.

Secondo l'Ufficio, la cessione delle eccedenze sarebbe dovuta avvenire utilizzando il rigo CK del Modello CNM 2007 ed il rigo RK del Modello un. SC2007, mentre la contribuente provvedeva alla compilazione del rigo CN 16 del Modello CNM 2008, conseguentemente la mancata compilazione dei citati rigi CK ed RK ha reso inefficace nei confronti dell'A.F. la cessione del credito, determinando l'illegittima utilizzazione in compensazione dello stesso.

In merito alla fattispecie in esame occorre premettere che la disciplina concernente il bilancio consolidato è stata introdotta in Italia dal D.Lgs 127/1991, in attuazione di una direttiva comunitaria.

Il consolidato fiscale consiste in una modalità di tassazione concesso ai gruppi societari dal TUIR (D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917), la cui disciplina è indicata negli artt. 117 - 129.

Il consolidato consente di far sorgere un'unica obbligazione tributaria a fronte di una moltitudine di soggetti passivi IRES (società o enti commerciali che siano) legati tra di loro da un rapporto di controllo. Ai fini del consolidato fiscale il controllo è individuato come detenzione in un'altra società di capitali di azioni che permettono l'ottenimento della

maggioranza dei diritti di voto esercitabili in assemblea ordinaria (art. 2359, comma 1, par. 1, del codice civile) o la cui partecipazione agli utili è superiore al 50%.

In capo al soggetto consolidante si rileva, invece, l'obbligo di provvedere, una volta ottenuti i dati reddituali dai soggetti partecipanti al consolidato fiscale, alla presentazione del modello CNM nel quale è determinato il reddito complessivo della fiscal unit con la liquidazione dell'unica imposta (IRES) dovuta dal gruppo.

Nel caso, de quo, tenuto conto dei principi prima espressi, ritiene il Collegio sia assorbente, quindi da sola in grado di decidere le sorti del presente giudizio, l'eccezione con la quale la ricorrente ha ritenuto che la violazione sulla compilazione della dichiarazione sia riconducibile agli errori meramente formali e non a quelli di carattere sostanziale, quali ad esempio l'utilizzo di un credito inesistente o non spettante.

Sul punto, ritiene il Collegio che per il distinguo tra le due tipologie di errore, rileva quanto, per esempio, risultante dalle istruzioni per la compilazione del modello 770/2005 semplificato, relativo al ravvedimento "spontaneo", dove viene detto che non è sanzionabile il contribuente che commette degli errori di natura formale. Mentre, il criterio di distinzione può essere desunto dalla Circolare delle Entrate n. 77/E del 3 agosto 2001, secondo la quale gli uffici devono valutare se gli illeciti commessi hanno determinato pregiudizio all'esercizio dell'azione di controllo, per cui la violazione è da considerarsi formale qualora, come nella fattispecie in esame, l'errore o l'omissione non incida sulla determinazione del reddito, dell'imposta e del versamento del tributo e non ostacola l'esercizio dell'attività di controllo.

Infatti, rileva il Collegio, che nel caso de quo, l'utilizzo del credito Ires è stato riportato nella dichiarazione consolidata e pertanto il credito residuo dell'anno precedente (2006) è stato esposto al netto dell'importo utilizzato e lo stesso per l'importo contestato di € 516.457,00 non è stato utilizzato in alcuna dichiarazione individuale o di gruppo, per cui i criteri prima enucleati risultano applicabili alla fattispecie di cui è processo, con conseguente determinazione dell'errore incorso nella dichiarazione quale violazione meramente formale.

Pertanto, il ricorso può essere accolto, considerando, come richiesto, lo sgravio dei crediti prima precisati; mentre, sulla scorta delle risultanze formali della dichiarazione, si ritiene ricorrano giustificati motivi per procedere alla integrale compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

accoglie il ricorso;
compensa le spese.